



APPELLO 16/2015

**XXVII CAMPIONATO AUTUNNALE DELLA LAGUNA 2015**

Y.C.Lignano-Marina di Punta Faro

ITA 16939 c/ ITA 15712 e ITA 12718

**Regole 64.1, 70.1(a), 16.1, 15, 14, 63.4, 71.2, app. R5 Regolamento di regata.**

*La penalizzazione per infrazione a una regola va inflitta a una barca che è parte di una udienza, anche se ha la qualità di protestante, a nulla rilevando che l'altra barca non abbia del pari protestato.*

*Una parte di un'udienza può appellare una decisione di un Comitato delle proteste o le sue procedure, ma non i fatti accertati, salvo che essi non siano adeguati; in appello non possono essere prodotti nuovi elementi di prova.*

*Una barca con diritto di rotta che cambia la sua rotta deve dare all'altra barca spazio per tenersi discosta.*

*Una barca che perde il diritto di rotta a causa di una propria manovra non ha diritto a spazio per tenersi discosta.*

*Se da una collisione derivano danni o lesioni è necessario accertare se la barca con diritto di rotta, o con diritto di spazio o spazio alla boa ha manovrato per evitare il contatto, se ragionevolmente possibile, nel momento in cui diventa chiaro che l'altra barca non si sta tenendo discosta o non sta dando spazio.*

*Una parte dell'udienza che ritiene che un membro del comitato delle proteste sia una parte interessata deve sollevare obiezioni sulla composizione del Comitato delle proteste al più presto possibile; in mancanza è inammissibile una contestazione tardiva in sede di appello.*

*La Giuria di appello, quando decide che i fatti accertati dalla giuria di primo grado sono inadeguati, può richiedere allo stesso o ad altro Comitato delle proteste la riapertura dell'udienza.*



**Federazione Italiana Vela**

Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI - Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CIP





## Estratto della decisione

sull'appello in data 17/12/2015 dalla barca ITA 16939 denominata Sagola avverso la decisione emessa il 29/11/2015 dal Comitato delle proteste del XXVII Campionato Autunnale della Laguna 2015, organizzato dallo Y.C.Lignano, recante la squalifica dell'appellante nella 3<sup>a</sup> prova disputata in pari data per infrazione alle regole 16.1 e 11 RRS, a seguito della decisione congiunta delle proteste presentate da ITA 15712, denominata Dara 3, contro lo stesso appellante e da quest'ultimo contro ITA 12718, denominata Tutti X Uno.

### Fatti accertati

Il Comitato delle proteste ha accertato quanto segue:

- condizioni di vento 6 nodi e mare calmo; le imbarcazioni ITA 16939, ITA 15712 e ITA 16399 si avvicinavano alla linea di partenza, ITA 16939 sopravvento a ITA 15712 a sua volta sopravvento a ITA 16399; le barche navigavano di conserva, orzando e poggiando, rispondendo alle orzate di ITA 16399 sottovento a entrambe;
- ITA 12718 era libera dalla poppa di ITA 16939 a breve distanza; a circa 20 secondi dal segnale di partenza ITA 16939 poggiava e non usciva dalla linea, con ciò causando la collisione con il sopraggiungente ITA 12718; la poggiata di ITA 16939 proseguiva generando la collisione con ITA 15712;
- a seguito dell'incidente risultano danni a ITA 16939 sullo spigolo sinistro al giardinetto tra coperta e fiancata, graffio sulla fiancata destra di ITA 15712. Nessun danno è stato denunciato da ITA 12718.



**Federazione Italiana Vela**

Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI - Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CIP






## DIAGRAMMA DEL COMITATO PER LE PROTESTE

*BLU = ITA 16939*  
*ROSSO = ITA 12718*  
*GIALLO = ITA 15712*  
*VERDE = ITA 16399*

Vento 6 Kn circa



### Motivo dell'appello

L'appellante contesta la decisione lamentando che:

- l'incidente risulterebbe provocato a causa della estrema vicinanza e dalla maggiore velocità di ITA 12718, barca senza diritto di rotta che veniva ad infilarsi tra ITA 15712 e ITA 16939, collidendo con ITA 16939 e provocando la collisione tra ITA 16939 e ITA 15712; ITA 12718 non avrebbe compiuto alcuna manovra per evitare la collisione; ITA 12718 neppure avrebbe presentato protesta;
- ITA 16939 non avrebbe infranto la regola 11, mentre ITA 12718 avrebbe violato la regola 12;
- ITA 16939 non avrebbe infranto la reg.16.1 in quanto "non poteva prevedere che Tutti x1 fosse così vicina e così più veloce che qualsiasi piccola manovra o non manovra di Sagola stessa avrebbe portato alla collisione";
- vi sarebbero stati danni su Sagola (euro 5,128,76), su Tutti x1 (circa euro 200) e su Dara (stimati circa euro 3,500). Sempre nel corso dell'appello ha presentato 4 fotografie relative all'incidente, in quanto non disponibili al momento dell'udienza di 1° grado.



**Federazione Italiana Vela**

Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI - Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CIP





L'appellante ha altresì prospettato tardivamente ed irritualmente, nel corso della procedura d'appello, un conflitto di interessi relativamente ad un componente del Comitato delle proteste.

Il Comitato delle proteste e ITA 12718 hanno presentato osservazioni.

### **Decisione della GdA**

Si rileva che la reg. 63.4 RRS prevede che una parte dell'udienza che ritiene che un membro del comitato delle proteste sia una "parte interessata" "deve" sollevare l'obiezione sulla composizione del comitato delle proteste al più presto possibile. A tale scopo l'appendice M - "Raccomandazioni ai Comitati per le Proteste" prevede che, prima dell'udienza, le parti vengano invitate a manifestare eventuali eccezioni al riguardo. Le parti hanno dunque l'onere di essere informate delle circostanze eventualmente rilevanti ai fini della ricusazione. Ciò esclude l'ammissibilità di contestazioni tardive proposte per la prima volta in sede di appello, per cui la parte che, per qualsiasi ragione, non abbia adempiuto ad un onere imposto dal Regolamento come "doveroso", accetta di essere giudicata da quel Comitato delle proteste.

Pertanto la parte che ritenga privo dei requisiti prescritti un componente del CdP deve ricusarlo in tempo utile, a nulla rilevando che la circostanza sia emersa successivamente alla discussione della protesta. In mancanza di tempestiva obiezione al riguardo, l'irregolarità alla quale l'interessato ha fatto implicita acquiescenza non costituisce motivo di invalidità della decisione.

Naturalmente resta impregiudicata la eventuale rilevanza disciplinare, da accertare nelle forme e nei modi previsti dall'apposita normativa, relativamente ad azioni ed omissione compiute dall'ufficiale di regata che, pur essendo "parte interessata" nel senso previsto dalla Definizione al RRS, abbia mancato di astenersi.

Relativamente alle censure dedotte dall'appellante, è in primo luogo da osservare che la mancata presentazione di una protesta per l'incidente in questione da parte di ITA 12718 nessuna rilevanza può assumere ai fini della decisione, sia perché tale circostanza non implica certamente alcuna ammissione implicita di responsabilità, sia perché la reg. 64.1



**Federazione Italiana Vela**

Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI - Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CIP





prevede che la penalizzazione sia inflitta ad una barca che è parte di una udienza, a prescindere dalla qualità di protestante o di protestata.

Va ancora rilevato che i fatti accertati dal Comitato delle Proteste non sono suscettibili di contestazione in sede appello, essendo la Giuria di appello un giudice di legittimità competente a decidere sulla corretta applicazione delle regole.

Per tale ragione non possono avere considerazione in questa sede nuovi elementi di prova, quali le fotografie o il filmato presentati dall'appellante.

Peraltro si può osservare che la dinamica dei fatti descritta dall'appellante non differisce sostanzialmente con quella ricostruita dal giudice di primo grado, salvo per la rappresentazione di una propria “leggera” poggia per evitare di uscire dalla linea, laddove il CdP evidenzia, sulla base della testimonianza del Presidente del CdR, che la poggia è stata invece brusca e decisa, come anche evidenziato nel diagramma grafico dell'incidente.

Orbene non vi è dubbio che ITA 16939 aveva diritto di rotta, in base alla reg. 12 RRS, su ITA 12718, barca libera dalla poppa. Senonché, in base alla reg. 16.1 RRS, la barca con diritto di rotta che cambia la sua rotta deve dare all'altra barca spazio per tenersi discosta.

La circostanza evidenziata dall'appellante che ITA 12718 “proveniva da dietro, più veloce e molto vicino” dimostra semmai che ITA 16939, nel modificare la propria rotta, non ha dato spazio all'altra barca per tenersi discosta, in quanto tale spazio doveva necessariamente tener appunto conto della vicinanza e della velocità delle barche.

Va inoltre considerato che, a seguito della poggia, ITA 12718 diventa barca sottovento a ITA 16939, come risulta dai punti di contatto della collisione, per cui essa acquisisce il diritto di rotta su ITA 16939 per effetto di una manovra di quest'ultima. Ne consegue che ITA 16939 dal momento in cui avviene l'ingaggio deve tenersi discosta da ITA 12718 senza godere della iniziale protezione prevista dalla reg. 15 RRS a favore della barca che perde il diritto di rotta.

Ciò premesso è quindi evidente che ITA 16939 ha infranto le regole 16.1 e 11 RRS, nonché la reg. 14 RRS a causa della doppia collisione.



**Federazione Italiana Vela**

Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI - Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CIP





Tuttavia è da rilevare che nella decisione di primo grado, pur essendo riferiti dei danni almeno per ITA 16939 (barca appellante), nulla è detto in ordine all'ulteriore applicazione della reg. 14 RRS ed in particolare non si precisa:

- se ITA 12718 infrange (o meno) la reg. 14 RRS, stabilendo se il contatto risulta ragionevolmente evitabile (o meno) nel momento in cui diventa chiaro che ITA 16939 non sta dando spazio;
- relativamente al successivo contatto tra ITA 16939 e ITA 15712, se ugualmente sussistono i presupposti per l'applicazione della reg. 14 RRS.

Orbene, se da una collisione derivano danni (o lesioni), è necessaria una completa decisione in ordine all'obbligo di evitare il contatto, relativamente a tutte le barche coinvolte.

Pertanto va disposta la convocazione e la riapertura dell'udienza onde accertare e decidere su tali aspetti.

Considerate le contestazioni sollevate dall'appellante sulla composizione del giudice di primo grado, si manifesta l'opportunità che il caso sia trattato da altro Comitato delle proteste, per la cui nomina va dato mandato al Capo Sezione degli Ufficiali di Regata competente per territorio.

### **Per questi motivi**

la Giuria d'appello dispone la riapertura dell'udienza davanti ad altro comitato delle proteste all'uopo designato dal Capo Sezione UdR della 13<sup>a</sup> Zona.

Così deciso in Genova in data 23 gennaio 2016.



**Federazione Italiana Vela**

Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI - Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CIP

